

N. 3098

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BONATESTA e MULAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1998

Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto
1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo
delle imprese artigiane

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 8 agosto 1985, n. 433, legge quadro sull'artigianato — contenente i nuovi principi generali sulla base dei quali le singole regioni ebbero poi a provvedere, *ex* articolo 117 della Costituzione, alla emanazione delle proprie leggi regionali — ha dato adito a non poche problematiche applicative che, a fronte del panorama di forti contrasti interpretativi e giurisprudenziali, postulano un intervento legislativo di interpretazione autentica.

Tale intervento, nonostante il risalto dato dalle confederazioni artigiane al problema in tutte le competenti sedi, non ha sinora avuto adeguata risposta dal legislatore.

Il problema interpretativo ed applicativo di più vasta portata risulta indubbiamente quello connesso alla efficacia costitutiva o meno dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane previsto come obbligatorio dall'articolo 5 della legge n. 433 del 1985.

Benchè, infatti, le confederazioni artigiane, parte della dottrina e parte — per la verità minima — della giurisprudenza si siano apertamente espresse per l'efficacia costitutiva e vincolante dell'iscrizione all'albo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ritenendo (soprattutto dopo l'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88) che sia attribuito alla sua esclusiva potestà l'accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, della qualificazione artigiana dell'impresa e dell'imprenditore, con riferimento esclusivamente ai requisiti sostanziali degli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 433, e, quindi della classificazione nei diversi rami di attività indicati nell'articolo 49 della citata legge n. 88 del 1989, ha impartito a tutte le sedi provinciali precise e tassative disposizioni affinché provvedano a tale riguardo, autonomamente

e senza tenere in alcun conto della esistenza della iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

In esecuzione alle istruzioni ricevute, le sedi periferiche dell'INPS si sono pertanto arrogate, di fatto, il potere di «riconoscere o misconoscere» il carattere artigianale delle imprese, invadendo così la sfera della potestà legislativa, costituzionalmente riservata all'ente regione ed alla esclusiva competenza degli organi istituzionali dell'artigianato, provvedendo all'inquadramento delle medesime nel correlativo ramo datoriale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva a favore della cassa unica degli assegni familiari (CUAF) e, addirittura, anche alla iscrizione negli elenchi nominativi per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) degli artigiani, titolari delle stesse, nonché dei rispettivi collaboratori e familiari a carico.

Da qui l'insorgere di conflitti di competenza ed il proliferare di contrastanti provvedimenti amministrativi, destinati inevitabilmente ad ingenerare situazioni estremamente confuse, con pregiudizio della certezza del diritto e conseguenze gravemente lesive dei legittimi diritti, anche sotto l'aspetto economico della imprenditoria artigiana.

Fenomeno ancora più grave accade dinanzi alla magistratura ordinaria, in specie in tema di fallimento: ai fini dell'assoggettamento dell'impresa artigiana al fallimento ed alle procedure concorsuali e del riconoscimento del privilegio generale sui beni mobili *ex* articolo 2751-*bis*, comma primo, n. 5, del codice civile, i tribunali negano all'iscrizione all'albo disposta dall'articolo 5 della legge n. 443 del 1985 valore assoluto e vincolante e — a causa del mancato coordinamento di tale legge con l'articolo 2083 del codice civile che ricomprende l'artigiano nella nozione di piccolo impren-

ditore e con l'articolo 1 della «legge fallimentare» (cioè delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) – si arrogano *ex* articolo 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, il diritto di disapplicare il provvedimento amministrativo delle commissioni provinciali amministrative e di procedere con competenza autoritaria all'accertamento della sussistenza dei requisiti artigianali in modo avulso da quelli previsti dalla legge n. 443 del 1985 e con riferimento, invece, a quelli più in generale elaborati dalla stessa giurisprudenza per definire la nozione codicistica di piccolo imprenditore in cui *ex* articolo 2083 del codice civile, l'artigianato è ricompreso, ve-

rificando, cioè, se l'organizzazione e le dimensioni dell'impresa si siano espanse in misura tale che la produzione dei beni e dei servizi abbiano assunto il carattere di industrialità e, quindi, che il «guadagno», normalmente modesto dell'artigiano, abbia finito per assumere il carattere di «profitto», enunciando a tal riguardo, un singolare parametro distintivo che non trova riscontro nella legge n. 443 del 1985.

Dal chè la necessita di una iniziativa di legge volta all'approvazione di un articolo unico di interpretazione autentica dell'articolo 5, quarto comma, della legge n. 443 del 1985, secondo il seguente testo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 5, quarto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, deve interpretarsi nel senso che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge e verso la pubblica amministrazione e determina l'esclusione dall'assoggettabilità dell'impresa artigiana al fallimento ed alle altre procedure concorsuali.